



Oggetto: Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di soggetti in possesso di abilitazione a guida turistica

Alla Città metropolitana di Firenze

Ai Comuni capoluogo di provincia

Ai SUAP dei Comuni

Si fa riferimento all'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, per la quale il decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 (che si allega) richiede, tra l'altro, il possesso dei "requisiti linguistici", che l'interessato deve attestare - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del citato DM - tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

Si pone il caso in cui l'abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla nostra legislazione regionale. In tal caso, si fa presente che l'abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell'abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27 dicembre 2011 sono di per sé sufficienti - purché contemplino sia l'inglese che un'altra lingua straniera - ai fini del possesso dei "requisiti linguistici" dell'aspirante direttore tecnico, senza che sia necessaria la produzione delle certificazioni richieste dal DM. Il motivo è che in data 27 dicembre 2011 è stato adottato con decreto dirigenziale n.5930 (che si allega) il vigente profilo professionale di guida turistica che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, che evidentemente assorbe il livello richiesto per il direttore tecnico.

Diversamente, l'abilitazione a guida turistica o l'integrazione linguistica conseguite anteriormente al 27 dicembre 2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto (come si può constatare dal decreto allegato) non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente e cioè alla ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo. Non essendo competenza delle Amministrazioni e degli Uffici in indirizzo accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR, sarà in tal caso onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile P.O.
Francesco Guardi